

**ANNO 62°
PARTE PRIMA E SECONDA**

**62. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL**

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

**16 febbraio 2010
Supplemento n. 1**

7

**16. Februar 2010
Beiblatt Nr. 1**

SOMMARIO

Anno 2010

SUPPLEMENTO N. 1

Leggi

Provincia Autonoma di Trento

[56566]

LEGGE PROVINCIALE

del 10 febbraio 2010, n. 1

Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia

56566

Leggi - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 10 febbraio 2010, n. 1

Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Approvazione

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 è approvato lo statuto del Comun general de Fascia, allegato a questa legge.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 febbraio 2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

Allegato A
Statuto (articolo 1)

Statuto del Comun general de Fascia	Statut del Comun general de Fascia
Indice	Ìnesc
Preambolo	Paroles dantfora
Capo I - Norme generali	Capo I - Normes generèles
Sezione I - Costituzione del Comun general de Fascia	Sezion I - Costituzion del Comun general de Fascia
Art. 1 - Comun general de Fascia	Art. 1 - Comun general de Fascia
Art. 2 - Finalità del Comun general de Fascia	Art. 2 - Finalitèdes del Comun general de Fascia
Art. 3 - Funzioni del Comun general de Fascia	Art. 3 - Funzions del Comun general de Fascia
Art. 4 - Trasferimento volontario di funzioni	Art. 4 - Trasferiment volontadif de funzions
Art. 5 - Norme generali per la gestione dei servizi pubblici	Art. 5 - Normes generèles per l'endrez di servijes publics
Sezione II - Norme in materia di partecipazione e pari opportunità	Sezion II - Normes en materia de partezipazion e valiva oportunitèdes
Art. 6 - Partecipazione dei comuni alle funzioni di governo del Comun general de Fascia	Art. 6 - Partezipazion di comuns a la funzions de govern del Comun general de Fascia
Art. 7 - Partecipazione dei cittadini	Art. 7 - Partezipazion di sentadini
Art. 8 - Misure per assicurare le pari opportunità	Art. 8 - Mesures per arsegurèr la valiva oportunitèdes
Capo II - Organi del Comun general de Fascia	Capo II - Orghegn del Comun general de Fascia
Sezione I - Il Consei general - Assemblea	Sezion I - L Consei general - Assemblea
Art. 9 - Funzioni del Consei general	Art. 9 - Funzions del Consei general
Art. 10 - Composizione ed elezione del Consei general	Art. 10 - Composizion e litazion del Consei general
Art. 11 - Funzionamento del Consei general	Art. 11 - Funzionament del Consei general
Sezione II - Il Consei de procura - Giunta esecutiva	Sezion II - L Consei de procura - Jonta esecutiva
Art. 12 - Funzioni del Consei de procura	Art. 12 - Funzions del Consei de procura
Art. 13 - Composizione e funzionamento del Consei de procura	Art. 13 - Composizion e funzionament del Consei de procura
Sezione III - Il Consei di ombolc - Giunta politica	Sezion III - L Consei di ombolc - Jonta politica
Art. 14 - Funzioni del Consei di ombolc	Art. 14 - Funzions del Consei di ombolc
Art. 15 - Composizione e funzionamento del Consei di ombolc	Art. 15 - Composizion e funzionament del Consei di ombolc
Sezione IV - Il Procurador	Sezion IV - L Procurador
Art. 16 - Funzioni del Procurador del Comun general de Fascia	Art. 16 - Funzions del Procurador del Comun general de Fascia
Art. 17 - Elezione del Procurador del Comun general de Fascia	Art. 17 - Litazion del Procurador del Comun general de Fascia
Capo III - Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina	Capo III - Defendura e promozion del lengaz e de la cultura ladina
Art. 18 - Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina	Art. 18 - Defendura e promozion del lengaz e de la cultura ladina
Capo IV - Norme generali in materia di organizzazione del Comun general de Fascia	Capo IV - Normes generèles en materia de endrez del Comun general de Fascia
Art. 19 - Principi in materia di organizzazione	Art. 19 - Prinzipies en materia de endrez del

del Comun general de Fascia

Art. 20 - Regolamento di organizzazione

Art. 21 - Personale

Capo V - Disposizioni in materia di bilancio e di risorse finanziarie

Art. 22 - Autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

Capo VI - Revisione dello statuto e disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Revisione dello statuto

Art. 24 - Prosecuzione delle funzioni e degli organi del Comprensorio ladino di Fassa

Art. 25 - Disciplina per la prima elezione degli organi del Comun general de Fascia

Art. 26 - Funzioni del Consei di ombolc in prima applicazione

Preambolo

Questo statuto costituisce il Comun general de Fascia, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi posti a fondamento dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e delle minoranze linguistiche, in applicazione dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e in base alla volontà espressa dai comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich, in continuità con la storia della Val di Fassa, ispirandosi ai valori universali dell'umanità, con particolare riguardo ai valori cristiani, che fanno parte della propria storia plurisecolare, e tenendo conto altresì delle fonti di diritto internazionale ed in particolare della Convenzione di Parigi sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2007. Lo statuto garantisce l'autonomia della comunità insediata nel suo territorio, disciplina le forme e le modalità di esercizio della funzione di governo, fondata sul consenso dei propri cittadini e sulla partecipazione dei comuni, diretta ad assicurarne lo sviluppo civile, culturale, economico e sociale e finalizzata a tutelare e promuovere la cultura ladina della sua popolazione storicamente insediata nel territorio e idealmente unita con tutta la comunità ladina.

Comun general de Fascia

Art. 20 - Regolament de endrez

Art. 21 - Personal

Capo V - Desposizioni en materia de bilanz e de ressorses finanzièles

Art. 22 - Autonomia finanzièla e modalitèdes de finanziament

Capo VI - Revijion del statut e desposizioni tranjitories e finèles

Art. 23 - Revijion del statut

Art. 24 - Prosecuzion de la funzioms e di òrghegn del Comprenjorie ladin de Fascia

Art. 25 - Disciplina per la pruma litazion di òrghegn del Comun general de Fascia

Art. 26 - Funzioms del Consei di ombolc en prima aplicazion

Paroles dantfora

Chest statut met sù I Comun general de Fascia, aldò de la Costituzione de la Republica e di prinzipies metui a fundament de la integrazion europeèna e de la cooperazion internaziònèla per la defendura di deric fundamentèi de l'om e de la mendranzes linguistiche, en aplicazion del Statut spezial e de sia normes de atuazion, de la lege provinzièla dai 16 de jugn 2006 e dò la volontà palesèda con stimes a una di comuns de Ciampedel, Cianacei, Mazin, Moena, Poza, Soraga e Vich, dò I cors de la istoria de la Val de Fascia con ispirazion e leam ai valores universèi de l'umanità, olache dantfora vegn metù soraldut i valores cristiegn, che fèsc pèrt de sia lengia istoria e tegnù cont ence de la fontènes de derit internazionèl e soraldut de la Convenzion de Parigi del 2007 su la defendura e la promozion de la desferenzenzes anter la cultures. L statut arsegura l'autonomia de la comunanza che vif sun sie teritorie, I disciplinea la formes e la modalitèdes de ejercizie de la funzion de govern, che se poja sul consens de sie sentadins e su la partezipazion di comuns, e la arsegura I svelup zivil, culturèl, economich e sozièl, col fin de stravardèr e portèr inant la cultura ladina de sie popul storich, leà idealmenter a duta la comunanza ladina.

Cenni storici

I VALORI DELLA COMUNITÀ DI FASSA NEI FATTI, NEI DOCUMENTI E NEI SIMBOLI DELLA SUA STORIA

All'inizio del XVII secolo, nell'anticamera della cancelleria del consiglio aulico nel palazzo vescovile di Bressanone, furono dipinti gli stemmi di tutte le giurisdizioni soggette all'autorità del vescovo brissinese. Fra gli altri spicca, per semplicità e immediatezza, quello del giudizio di Fassa (Eves): il pastore con corno, bisaccia e bastone, collocato tra alte e aspre montagne. Questo giustamente è considerato il simbolo di Fassa non solo perché ha riferimenti documentari ben precisi ma soprattutto perché riesce a rappresentare la storia della popolazione di Fassa evidenziando valori antichi come il legame con il territorio, la solidarietà fra le persone e la laboriosità.

I primi stanziamenti in val di Fassa furono probabilmente quelli a carattere transitorio dei pastori nomadi che dalle pianure si spingevano fin sotto le Dolomiti. L'insediamento preistorico dei Pigui di Mazzin, risalente all'Età del ferro, e i reperti archeologici del IV-III secolo a.C. presso la chiesa di Santa Giuliana hanno evidenziato il carattere collettivo di questi antichi abitanti di Fassa. La condivisione delle risorse, la stretta interdipendenza e il necessario affidamento gli uni sugli altri, erano allo stesso tempo la base e l'incentivo del vivere insieme. Fin dalle origini dunque l'uomo e il territorio, con le loro peculiarità, plasmano una società comunitaria e solide.

Questa struttura è confermata dalla fase successiva, che vede la comparsa di piccoli centri rurali, secondo l'impianto celtico-retico. I villaggi sono situati sul fondo valle o a mezza costa con nuclei di case sui pendii terrazzati e sono costituiti da poche case spesso addossate una sull'altra quasi per sottolineare anche fisicamente la connessione fra le persone. La ripartizione del territorio segue questa impostazione secondo antichi principi di uguaglianza e solidarietà. La proprietà fondiaria è minutamente spezzettata per garantire ad ognuno il giusto sostentamento, mentre i beni silvo-pastorali sono soggetti all'uso collettivo della popolazione.

In un territorio montuoso e avaro di risorse questo tipo di organizzazione è naturale, quasi spontaneo. Unire le forze rientra in una semplice logica economica, soprattutto in situazioni di difficoltà. Questo principio è applicato non solo

Mingol de istoria

I VALORES DE LA COMUNITÀ DE FASCIA TI FAC, TI DOCUMENTS E TI SÌMBOI DE SIA ISTORIA

Al scomenz del XVII centenè, te la sala dant da la canzelaria del consei aulich tel palaz episcopal de Persenon, l'é stat depent i blasons de duta la giurisdizions sot l'autorità del piscop da Persenon. Te anter se tol fora, per semplicità de dessegn, chel del giudizie de Fascia (Eves): L pèster con corn, bisacia e bachet, metù te anter monc spic e adorc. Chest, a rejon, l'é conscidrà l símbol de Fascia no demò percheche l'à referimenc ti documents, ma soraldut percheche l'é bon de raprejentèr la istoria de la jent de Fascia e meter al luster valores veiores desche l leam col teritorie, la solidarietà anter la persones e la dedizion al lurier.

I prumes stanziamentenc te Fascia l'é stat fazi-le chi di pèstres che se moea da la pianes fin japede la Dolomites. L'insediament preistorich di Pigui de Mazin, che va endò a l'Età del fer, e i reperc archeologics del IV-III centenè dant de Crist su da la geija de Sent'Ugèna i à metù al luster l carater coletif de la pruma jent che l'é stat te Fascia. Spartir chel che i aea, depener l'un da l'auter e se lascèr sui etres l'era l fondament e dutun la spenta del viver adum. Enscin dal scomenz donca l'om e l teritorie, con sia particolaritèdes, i ge dèsc foja a na comunanza che tegn adum.

Chesta strutura é confermèda ence dò, canche vegn sù de pìcoi paijes, aldò del model celtich-retich. Chesta viles les é sul fon de val o a mesa costa via, con gropes de cèses sui erc a teraza e no l'é auter che pecia majons una su per l'autra desche a moscèr ence coi mures l leam anter la jent. La spartijon del teritorie ge va dò a chesta impostazion aldò de veies prinzipies de valivanza e solidarietà. I terens é spartii sù te pìcoi possedimenc che ge dae a duc da viver, enveze pèscol e bosch l'é l ben comun de duta la popolazion.

Te n raion da mont puret de ressorses chesta sort de endrez la é del dut naturèla. Meter adum la forzes fèsc pèrt de na biota logica economica, soraldut te situacions de stenta. Chest prinzip vegn aplicà no demò per l'aministrazion

per l'amministrazione dei beni, ma anche per la gestione del territorio, incluse le questioni di difesa.

Proprio dalla necessità di precisare i rapporti con le popolazioni vicine nasce, nel XII secolo, la Comunità di Fassa, come la conosciamo dai documenti. La Comunità di Fassa stipula patti d'amicizia e mutua difesa con le analoghe istituzioni di Fiemme (1264) e di Primiero (1303), con Remberto, signore di Fiè (1298) e una convenzione con i moenesi per il passaggio verso la mont de Falcade (1304). Tali atti manifestano capacità di autogoverno e libertà politica, pur riconoscendo la diretta dipendenza dal vescovo di Bressanone, ma senza interferenze di vassalli e feudatari.

Le "antiche libertà" tante volte dichiarate o pretese dai fassani non fanno riferimento all'assenza di un'autorità superiore, per secoli il principe vescovo di Bressanone, al quale hanno dimostrato sempre profonda lealtà. Emerge comunque un senso di identità e di particolarità che spinge la gente di Fassa a distinguersi fieramente dalle altre popolazioni. Anche se non esiste un vessillo ufficiale è interessante notare che l'unica testimonianza di una bandiera che rappresenta tutta la comunità è quella utilizzata dalle milizie volontarie di Fassa che nel 1809 parteciparono alla rivolta antinapoleonica. Questa bandiera, conservata presso il Museo ladino, è composta di fasce orizzontali di color verde, bianco, celeste e giallo oro, e nella sua composizione richiama i colori della bandiera ladina. Libertà ed identità sono dunque un richiamo continuo all'idea di comunanza, di condivisione di un bene comune la cui amministrazione è un diritto-dovere di tutti.

La struttura economico-sociale della valle, allora basata quasi esclusivamente sull'allevamento e la pastorizia, ha sicuramente favorito l'attenzione alla collettività. Specialmente allevare ovini, com'è stata peculiarità della val di Fassa per secoli, comportava una serie di azioni comuni, necessarie ma delicate, e quindi bisogno di regole. Era naturale riunire i capi in greggi per la transumanza, dividersi equamente i pascoli, organizzare collettivamente la sorveglianza, difendersi insieme contro i pericoli, conservare i diritti in nome di tutti.

Fin dalle origini troviamo quindi una comunanza di persone organizzata anche politicamente con attenzione ai valori di democrazia e rappresentatività. L'organo principale della comunità era il placito, il comun general o pien comun, cioè l'assemblea di tutti i vicini (i cittadini, propriamente gli abitanti di una vicinia, cioè

di bens, ma ence per la gestion del teritorie, ence de la costions de la defendura.

Apontin dal besegn de defenir i raporc co la popolacions vejines nasc, tel XII centené, la Comunità de Fascia, descheche la cognoscion fora dai documents. La Comunità de Fascia strenc raporc de amicizia e defendura con outra istituzioni de Fiem (1264) e del Primier (1303), con Remberto, signor de Fié (1298) e na convenzion coi moenac per passèr da la mont de Falcade (1304). Chisc documents palesa capacità de autogovern e libertà politica, pur tel recognoscer la direta dipendenza dal piscop de Persenon, ma senza interferenzenes de vassai e feudataries.

Le "antiche libertà" tanta outes declarèdes o pertendudes dai fascegn no fèsc referiment a la mencianza de na autorità soravia, per centenees stat chela del prinz piscop de Persenon a chel che aboncont i ge à semper desmostrà lealtà. Vegn fora istesc n sentiment de identità e de particolarità che spenc la jent de Fascia a esser stolza e se tor fora da l'autra popolacions. Ence se no l'é na bandiera ofizièla, l'é enteressant veder che la soula testimonianza de na bandiera che raprejente duta la comunanza l'é chela durèda dai militères voluntadives de Fascia che del 1809 i é jic a scombater contra Napoleon. Chesta bandiera, tegnuda sù tel Museo ladino, l'à ite strisces orizzontèles de color vert, bianch, brun chièr e color òr, e la recorda i colores de la bandiera ladina. Libertà e identità chiamà donca semper adalerch l'idea de comunanza, de spartir n ben comun e che l govern l'é n derit-dover de duc.

La struttura economich-sozièla de la val, pojàda enlouta beleche deldut sul lurier da bacàn, l'à segur didà madurèr chel'atenzion a la coletività. Soraldut tegnir feides e ciaures, descheche l'é stat te Fascia per centenees, volea dir lurèr adum, e donca se creèa situazions delicates che aea besegn de régoles. Se cognea binèr ensema la besties te schiapas per se spostèr, spartir l pèscol, endrezèr ensema la soravèrdia, se defener contra i pericoi, tegnir sù i deric te l'onom de ogneun.

Enscin dal scomenz troon donca na comunanza de jent con n endrez ence politich, con atenzion ai valores de democrazia e raprejentatività. L'òrghen prinzipèl de la comunità l'era l plazit, l comun general o pien comun, che fossa stat l'assemblea de duc i vejins (i sentadins che stajea te na vicinia, donca n grop de cèses),

di un gruppo di case), convocata presso la pieve di San Giovanni, che aveva il compito di prendere le decisioni per tutta la comunità. Gli affari ordinari della comunità erano decisi nel comun ordinario, cioè la riunione, davanti al capitano, dei procuratori e degli uomini di risposta, due per regola, chiamati così perché avevano l'incarico di raccogliere l'opinione dei loro vicini sulle varie proposte.

Nei primissimi documenti della comunità troviamo gli abassadores, che vengono descritti come rappresentanti non solo della comunità ma anche del vescovo di Bressanone, e il degano, termine polivalente che tra l'altro indicava il capo amministrativo di una giurisdizione. Successivamente questi ruoli sono ricoperti dai procuratori, eletti nel numero di due, come responsabili della comunità per gli affari economici, amministrativi, sanitari, esteri e a volte pure giudiziari ed ecclesiastici. Importanti erano i dodici giurati che componevano la banca della ragione e avevano, oltre alla funzione giudiziaria, anche quella di testimoni e stimatori.

È importante soffermarsi su queste istituzioni perché erano la struttura portante della comunità. Si nota un'organizzazione fortemente democratica basata su due principi fondamentali: la rotazione degli incarichi (considerati doveri verso la comunità) e le decisioni prese a maggioranza in assemblee qualificate da un preciso criterio di rappresentatività. Questa attenzione, a volte minuziosa, che ci fossero i rappresentanti di tutti e, soprattutto, che gli incarichi fossero svolti periodicamente da un ampio numero di cittadini, ha comportato una vicinanza della gente che è stata la forza della Comunità di Fassa e che è l'obiettivo di un onesto agire politico.

Infatti la progressiva riduzione di organi e figure indebolì molto la comunità. Le diverse limitazioni imposte alla fine del XVIII secolo, prima fra tutte la libertà di riunirsi in pien comun, causarono proteste e rivolte ed evidenziarono la crisi di un sistema che scomparve, nel 1803, con la soppressione del principato vescovile e delle istituzioni ad esso legate. Nel 1815 fu costituita una nuova istituzione chiamata Comunità generale di Fassa che era praticamente un consorzio dei comuni della valle. Non sono citate assemblee generali, vengono meno altre istituzioni tipiche dell'antica comunità e quindi non c'è più il legame diretto con la popolazione espresso tramite l'elezione e la rotazione dei vari rappresentanti. La nuova comunità conserva alcune antiche competenze ma passa in secon-

chiamèda ite te la pieif de Sen Jan, che cognea fèr fora dezijions per duta la comunanza. I fac ordenères de la comunanza vegnià rejoné tel comun ordinario, la radunanza, dedant dal capitano, di procuradores e di omegn de responeta, doi per régola, chiamé coscita percheche i aea l'encèria de binèr sù la opinion de si vejins su la desvaliva proponetes.

Ti prumes documents de la comunità troon i ambassadores, che vegn descrit desche raprejentanc no demò de la comunanza ma ence del piscop de Persenon e l degano, térmén polivalent che anter l'auter l defenià l capo aministratif de na giurisdizion. Più tèrt chesta pèrt i la fèsc i procuradores, lité tel numer de doi, desche responsàboi de la comunità per i fac economics, aministratives, sanitères, foresc e vèlch outa ence giudizières e de la gejia. Emportanza i aea i 12 giurati che fajea la banca della ragione e i aea, estra la funzion giudizièra, ence chela de testamonesc e stimadores.

Mérta se fermèr sun chesta istituzions ajache l'era la strutura che tegnìa sù la comunità. Vegn fora na organizazion trop democratica, pojèda sun doi prinzipies fundamentèi: la roda de la encèries (conscidrèdes doveres envers la comunità) e la dezijions toutes a maoranza te assemblees califichèdes da n criterie prezis de raprejentatività. Chesta atenzion, vèlch outa adertura meticulousa, che sie prejenc duc e, soraldut, che la encèries vegne portèdes inant per n trat da n gran numer de sentadins a roda, la se à traslatà te na vejinanza de la jent che l'é stat la forza de la Comunità de Fascis e che l'é l'obietif de n bon endrez politich.

Defat a tor via òrghegn e feures aministratives se à endebolì n muie la comunità. I desvalives limic emponui a la fin del XVIII centené, dant de dut la libertà de se binèr adum tel pien comun, à soscedà protestes e rebelions e i à metù al luster la crisa de n sistem che é jit fora, del 1803, canche l'é stat tout jù l prinzipat episcopal e la istituzions che l'era apede. Del 1815 l'é stat metù sù na neva istituzion chiamèda Comunità generala de Fascia che l'era en pràtega n consorzie di comuns de val. No vegn nominà assemblees generèles, vegn tout jù outra istituzions tipiches de la veia comunità e donca no l'é più chel leam diret co la popolazion che se palesèa co la litazion e la roda di desvalives raprejentanc. La neva comunità l'à amò vèlch veia competenza ma la vegn metuda dò

do piano rispetto ai comuni e si avvia verso il tramonto. Nel 1954 fu tenuta l'ultima sessione dei rappresentanti della Comunità generale di Fassa.

Nella storia di Fassa emerge come il bene pubblico è l'obiettivo di tutte le istituzioni che operano sul territorio, prima fra tutte la pieve. L'appartenenza allo stesso distretto ecclesiastico ha consolidato l'istituzione comunitaria nei secoli. I documenti conosciuti ci portano alla conclusione che la comunità e la Pieve di Fassa operavano con una stretta interdipendenza e in vista di un concreto e palese beneficio di tutti.

Senza nascondere le numerose questioni fra le varie regole (diritti di pascolo, di passaggio,...) e le tensioni tra pievani e vicini, lungo i secoli si è conservata un'alta considerazione della collettività. Nei modi, nei linguaggi e nelle procedure documentati, sia di persone fisiche che di istituzioni (regole, moniarie, confraternite, pieve, curazie) era presente una vera e propria idea di ben comun, del quale la comunità era custode e promotrice.

La Comunità di Fassa nacque e si fortificò in una società dove era solido il concetto di legame: con il passato e con le antiche consuetudini, con la propria terra e fra la gente. Fedeltà alle radici, difesa dei propri diritti, senso di appartenenza e solidarietà sono i pilastri di secoli di storia.

Quando vennero meno gli organi e le figure che rappresentavano la partecipazione di tutta la popolazione della comunità, questa iniziò a perdere importanza e incisività. Le risorse economiche non contribuirono al mantenimento della comunità (come invece è successo in altre realtà singole o di valle) perché semplicemente erano molto esigue e non erano il collante della collettività. Il perno delle attività della Comunità di Fassa fu invece il ben comun, concetto ideale che determinava le azioni comunitarie e si concretizzava nella condivisione di beni, utili e spese, e nell'agire insieme per superare gli interessi particolari a vantaggio di tutti.

La nostra storia ci consegna una secolare esperienza dove i fassani "seppero sopportare pesi onerosi piuttosto che rinunciare alle istituzioni comunitarie e alle tradizioni degli avi" (p. Frumenzio Ghetta). Ora si apre una nuova fase in cui queste istituzioni comunitarie possono continuare solo seguendo il principio, sincero e disinteressato, del bene comune.

dai comuns e la se envia envers sia fin. Del 1954 l'é stat fat la ùltima sescion di raprejentanc de la Comunità generala de Fascia.

Te la istoria de Fascia se lec chièr che l ben publich l'é l'obietif de duta la istituzions che laora sul teritorie, dant de dut la pieif. Fèr pèrt del medemo distret eclesiastich à didà l'istituzion comunitaria a tegnir adum tel temp. I documents cognosciui ne porta a dir en ùltima che la comunità e la Pieif de Fascia lurèa una apede l'autra per l ben de duc.

Zenza sconer la tropa costions anter la regoles (deric de pèscol, de passèr...) e la stritaries anter pievegn e vejins, fora per l temp se à tegnù viva na gran conscidrazion de la coletività. Te la manieres, ti lengac e te la prozedures scrites, sibie de la jent che de la istituzions (régoles, moniaries, confraternites, pieif, curazies) l'era semper chela idea de ben comun, che la comunità defenea e tegnìa sù.

La Comunità de Fascia é nasciuda e se à fat fora te na sozietà olache l conzet de leam l'era fort: leam col passà e co la veia usanzas, con sia tera e te anter la jent. Fedeltà a la reijes, defendura di deric, sentiment de partegnuda e solidarietà l'é la colones che tegn sù centenees de istoria.

Canche l'é jit a sparir i òrghegn e la feures che raprejentèa la compartecipazion de duta la popolazion de la comunità, chesta à tacà a perder sia emportanza e sia fazion. La ressorses economiches no à didà mantegnir la comunità (descheche l'é stat alincontra te altra realtèdes singoles o de val) ajache les era n muie pìcoles e no les saea tegnir adum. Chel che tegnìa adum enveze l'era l ben comun, conzet ideèl che detèa la azions comunitaries e che portèa a spartir i bens, l'ùtol e l cost, e a lurèr adum per jir sorafora l'enteress particulèr al ben de duc.

Noscia istoria ne consegna na esperienza veiora olache i fascegn "seppero sopportare pesi onerosi piuttosto che rinunciare alle istituzioni comunitarie e alle tradizioni degli avi" (p. Frumenzio Ghetta). Ades scomenza n temp nef olache chesta istituzions comunitaries pel jir inant demò se les ge va dò al prinzip, sinzier e dejenteressà, del ben comun.

Capo I
Norme generali

Sezione I
Costituzione del Comun general de Fascia

Art. 1
Comun general de Fascia

1. Il Comun general de Fascia è ricostituito per volontà della comunità insediata nel territorio non divisibile della Val di Fassa e per decisione dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich.

2. Il Comun general de Fascia riconosce come propria sede San Giovanni, già sede storica della Comunità di Fassa.

3. Il Comun general de Fascia ha uno stemma, una bandiera e un inno, quali simboli della identità culturale, storica e linguistica della popolazione ladina insediata nel suo territorio. Lo stemma è rappresentato dallo storico pastore e la bandiera è quella a sette colori. Le loro caratteristiche e l'inno sono stabiliti con regolamento approvato dal Consei general che disciplina anche le modalità per il loro utilizzo.

Capo I
Normes generèles

Sezion I
Costituzion del Comun general de Fascia

Art. 1
Comun general de Fascia

1. L Comun general de Fascia vegn metù endò sù per volontà de la comunanza che stèsc tel teritorie de la Val de Fascia che l'é n teritorie che no se spartesc e per voler di comuns de Ciampedel, Cianacei, Mazin, Moena, Poza, Soraga e Vich.

2. L Comun general de Fascia recognosc desche sia senta Sen Jan, jà stata senta storica de la Comunità de Fascia.

3. L Comun general de Fascia à na stema, na bandiera e na ciantia desche simboi de la identità culturèla, istorica e linguistica del popul ladin logà te sie teritorie. Su la stema l'é sù l pèster storich e la bandiera l'é chela dai set colores. Sia carateristiches e la ciantia vegn dezedudes con regolament aproà dal Consei general che disciplinea ence coche i à da vegnir duré.

Art. 2

Finalità del Comun general de Fascia

1. Il Comun general de Fascia persegue, in collaborazione con i comuni che concorrono alla sua ricostituzione e, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, con le altre comunità e con la Provincia:

- a) l'equilibrato sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione e del suo territorio nonché il sostegno e la promozione della famiglia;
- b) la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina;
- c) la tutela e conservazione del territorio e delle sue caratteristiche, anche paesaggistiche e agro-silvo pastorali, quali espressioni dell'identità storica e culturale della popolazione e della comunità, anche in collaborazione con le amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASUC) e le associazioni di categoria;
- d) la promozione e l'ampliamento dei rapporti di cooperazione istituzionale e culturale con le altre popolazioni ladine in ambito regionale ed europeo;
- e) la valorizzazione del pluralismo culturale e linguistico della provincia autonoma di Trento in collaborazione con le altre comunità di minoranza linguistica.

Art. 3

Funzioni del Comun general de Fascia

1. Il Comun general de Fascia rappresenta la comunità insediata nella Val di Fassa, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2 esercitando le funzioni di governo e di gestione che ad esso sono trasferite dalla Provincia nonché ad esso conferite dai comuni di cui all'articolo 1, secondo quanto stabilito da questo statuto e dalla legge.

2. Il Comun general esercita le funzioni di cui al comma 1 nella misura necessaria, anche rispetto ai comuni di riferimento, ad assicurare, secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, provvedimenti, prestazioni e servizi ido-

Art. 2

Finalitèdes del Comun general de Fascia

1. L Comun general de Fascia se cruza, en colaborazion coi Comuns che concor a l meter sù endò da nef e, aldò del prinzip de sussidiarietà e de bona colaborazion, con l'otra Comunitàdes e co la Provincia:

- a) del svillup sozièl, economich e culturèl ben spartì, de la popolazion e de sie teritorie e del sostegn e promoziòn de la familia;
- b) de la piena defendura e promoziòn de la identità, del lengaz e de la cultura ladina, tegnan aut l sentiment de partegnuda di sentadins a la comunanza ladina dolomitica e didan dò ogne strument e ogne aziòn possibola de comprenziòn co la persones che no fèsc pèrt de la popolazion ladina;
- c) de la defendura del teritorie e de sia carateristiche, ence de l'ambient e del pèscol, desche esprescion de la identità istorica e culturèla de la popolazion e de la comunanza, ence en colaborazion co la fraziòn e la soziaziòn de categoria;
- d) de la promoziòn e del smaorament di raporc de cooperazion istituzionèla e culturèla con l'otra popolaziòn ladinè a livel regionèl e european;
- e) de la valorisaziòn del pluralism culturèl e linguistich de la Provincia autonoma de Trent en colaborazion con l'otra comunanze de mendranza linguistica.

Art. 3

Funziòn del Comun general de Fascia

1. L Comun general de Fascia raprejeta la comunanza logada te Val de Fascia, l rencura si enteresc e l porta inant sie svilup aldò de la finalitèdes scrites te l'articòl 2, fajan la funziòn de govern e de gestion che ge vegn passà da la Pronvincia e che ge vegn zedù dai comuns aldò de l'articòl 1, descheche l'é desponù da chest statut e da la lege.

2. L Comun general fèsc la funziòn aldò del coma 1 te la mesura che ocor, ence respet ai comuns de referiment, a arseguèr, dò i prinzipies de sussidiarietà e de provedimenc adaté, prestaziòn e servijes che carenea respet ai

nei rispetto ai bisogni e alle risorse disponibili. Esso persegue il migliore rapporto possibile tra qualità e quantità delle prestazioni erogate ed il loro costo, espresso anche in termini di tariffe.

3. Il Comun general opera avendo cura di porre in essere processi e comportamenti finalizzati al miglior esercizio delle proprie competenze.

4. Il Comun general valorizza l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

5. Il Comun general ispira la propria azione di governo al principio di leale collaborazione, in condizioni di reciprocità, con la Provincia, con i comuni ladini e con tutte le istituzioni.

6. Il Comun general assicura altresì idonee forme di informazione e partecipazione delle persone interessate, attuando i principi di trasparenza e di democraticità nell'azione amministrativa.

7. Per i fini di cui al comma 1 il Comun general de Fascia, utilizzando il metodo e gli strumenti della programmazione anche finanziaria di durata pluriennale:

a) esercita le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferite secondo quanto disposto dalla legge provinciale, in particolare in materia di:

- 1) urbanistica e governo del territorio;
- 2) edilizia abitativa pubblica e agevolata;
- 3) assistenza e beneficenza pubblica;
- 4) diritto allo studio.

b) esercita i compiti definiti nell'ambito degli accordi con la Provincia previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché le funzioni ad esso specificatamente trasferite dalla Provincia secondo quanto disposto dalla legge provinciale, ferme restando le funzioni di autorità linguistica attribuite all'Istituto culturale ladino ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

Art. 4

Trasferimento volontario di funzioni

1. Il Comun general de Fascia, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, esercita, oltre a quelle di cui all'articolo 3, le

besegnes e a la ressorses a la leta. L cer l mior raport possibil anter calità e cantità de la prestacions e sie costiment, palesà ence sot foja de tarifes.

3. L Comun general laora per meter en esser prozesc e comportamenc che abie desche fin l mior ejercizie de sia competenzes.

4. L Comun general valorisea l'autonomia scomenzadiva di sentadins, da soi o te sozietà, che fèsc atività de enteress generèl.

5. L Comun general te sia azion de govern l se refèsc al prinzip de sinziera colaborazion, en condizion de valivanza, co la Provincia, coi comuns ladins e con duta la istituzioni.

6. L Comun general arsegura ence formes de informazion e partezipazion adatèdes de la persones enteressèdes, tel respet di prinzipies de trasparenza e de democratizità te l'azion aministrativa.

7. Per i fins del coma 1 l Comun general de Fascia, col sistem e coi strumenc de la programazion ence finanzièla de più egn alalongia:

a) l fesc la funzioms aministratives, i doveres e la ativitèdes che ge vegn passà, aldò de chel che disc la lege provinzièla, soraldut te chisc ciampes:

- 1) urbanistica e govern del teritorie;
- 2) edilizia abitativa pubblica e didèda;
- 3) assistenza e benefizienz pubblica;
- 4) derit al studie.

b) l fèsc i doveres fac fora te la cordanzes co la Provincia pervedui da l'articol 8 de la lege provinzièla dai 16 de jugn 2006, n. 3 (Normes en materia de govern de l'autonomia del Trentin), e la funzioms che ge vegn passà da la Provincia, dò chel che l'é desponù da la lege provinzièla, lascian a valer la funzioms de autorità linguistica dates sù a l'Istitut cultural ladin aldò de l'articol 01 del decret legislatif dai 16 de dezember 1993, n. 592 (Normes de atuazion del Statut spezial de la region Trentin Südtirol en cont de despojzions de defendura de la popolazions ladina, mochena e cimbra de la provinzia de Trent).

Art. 4

Trasferiment volontadif de funzioms

1. L Comun general de Fascia, aldò de la lege provinzièla dai 16 de jugn 2006, n. 3, l fèsc, estra cheles de l'articol 3, la funzioms, l

funzioni e svolge i compiti e le attività che saranno trasferiti volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. Le predette funzioni, i compiti e le attività saranno organizzate dal Comun general in modo da favorire anche la crescita civile ed economico-sociale della popolazione, da rafforzare l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comun general de Fascia avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.

3. Il Comun general de Fascia assicura in modo unitario e coordinato la gestione dei servizi e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, provvedendo anche all'attività istruttoria, all'attività tecnico-consultiva e all'attività di controllo e vigilanza nonché all'assunzione dei relativi provvedimenti finali.

4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, il Consei general approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una proposta di progetto di gestione unitaria che prevede:

- a) materie di riferimento;
- b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento al Comun general de Fascia per la gestione associata;
- c) modalità di organizzazione;
- d) durata e termini di decorrenza;
- e) forme di consultazione degli enti contraenti e forme di garanzia per i cittadini e loro forme associative;
- f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
- g) reciproci obblighi e garanzie nonché la regolamentazione dei rapporti economici e giuridici, anche di carattere patrimoniale.

5. Il progetto di gestione unitaria deve essere approvato da almeno cinque comuni e obbliga comunque solo quelli che l'hanno approvato e sottoscritto. Il medesimo progetto prevede che i comuni che non l'hanno approvato possano adottarlo successivamente assumendo obblighi e diritti da esso previsti, ivi compresa la quota proporzionale delle spese di investimento e di avviamento delle attività e dei servizi già

porta inant doveres e ativèdes che i comuns ge passarà a titol volontadif per miorèr la calità di servijes, per didèr jir sorafora la desvalivanzes economiches, sozièles e teritorièles te sie teritorioe e ruèr a durèr miec che l'é meso la ressorres economich-finanzièles, umènes e strumentèles.

2. Chesta funzioms, i doveres e la ativèdes vegnarà endrezèdes dal Comun general a na moda da didèr la crescimonia zivila e economich-sozièla de la popolazion, renforzèr la unità, l sentiment de partegnuda e la partezipazion, luran per sia individuazion, desche Comun general de Fascia che à enteresc e obietives sies, tel chèder te la più gran comunità provinzièla.

3. L Comun general de Fascia arsegura de endrezèr i servijes a na vida coordinèda e valiva per duc, de dejoujer i prozedimenc amministratives e l proveit ence a l'atività istruttoria, a l'atività tecnich consultiva e a l'atività de control e vèrdia, donca ence a tor i provedimenc finèi.

4. Per meter en esser chel tant pervedù ti comi 1 e 2, l Consei general aproa, a maoranza assoluta di conseieres assegné, na proponeta de projet de gestion unitèra che perveit:

- a) materies de referiment;
- b) funzioms, doveres o ativèdes che l'é pervedù de ge passèr al Comun general de Fascia per les endrezèr a una;
- c) modalitèdes de endrez;
- d) tempes e termign de regnèda;
- e) formes de consultazion di enc che à sotscrit contrat e formes de arsegurazion per i sentadins e sia sorts de sociazion;
- f) criteries e modalitèdes per meter a la leta l personal, i bens de ogne sort, la ressorres de endrez e la finances;
- g) oblighes e arsegurazions da man de o-gneun e regolamentazion di raporc economics e giuridics, ence de carater patrimoniel.

5. L projet de endrez unitèra l cogn vegnir aproà da amàncol cinch comuns e l ge dèsc obligh aboncont demò a chi che lo à aproà e sotscrit. L medemo projet perveit che i comuns che no l'à aproà i posse l tor ence più tèrt, e se tor sù oblighes e deric da chest pervedù, ence la pèrt proporzionèda dei cosc de investment e de enviament de la ativèdes e di servijes jà sostegnui dai enc che l'era jà dant.

sostenute dagli enti precedentemente aderenti.

6. Il progetto di gestione unitaria approvato ai sensi del comma 5 è attuato direttamente dal Comun general secondo il proprio ordinamento.

Art. 5

Norme generali per la gestione dei servizi pubblici

1. Il Comun general de Fascia definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni pubbliche da garantire su tutto il territorio, nel rispetto dei livelli minimi definiti dalla Provincia, e verifica i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati nei modi stabiliti da questo statuto.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Comun general esercita le funzioni di autorità regolatrice dei servizi pubblici ad esso conferiti. Compete al Consei general la scelta delle forme di gestione, la determinazione delle tariffe e dei livelli di servizio, l'approvazione della carta dei servizi e di ogni altra forma di tutela dei cittadini e degli altri soggetti. Nei casi in cui sia individuato un ambito territoriale più ampio del territorio del Comun general per l'organizzazione di specifici servizi o singole fasi di organizzazione degli stessi, il Consei general provvede alle predette finalità mediante apposita convenzione con la Provincia ovvero con una o più comunità o altro ente pubblico.

Sezione II

Norme in materia di partecipazione e pari opportunità

Art. 6

Partecipazione dei comuni alle funzioni di governo del Comun general de Fascia

1. La partecipazione dei comuni alle funzioni di governo del Comun general de Fascia avviene:

- a) mediante l'espressione di un parere preventivo, su richiesta del Presidente del Consei general, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali il Consei general può deliberare prescindendo dal parere medesimo, sui progetti riguardanti i seguenti atti:
 - 1) i regolamenti previsti da questo statuto;
 - 2) i piani generali riguardanti le materie di cui al comma 5 dell'articolo 19 della

6. L projet de gestion unitèra aproà aldò del coma 5 l vegn metù en esser dal Comun general medemo dò sie ordenament.

Art. 5

Normes generèles per l'endrez di servijes publics

1. L Comun general de Fascia defenesc i livie de calità e de cantità de la publica prestaziions da ge arseguèr sun dut l teritorie, tel respet di livie mendres defenii da la Provinzia, e l vèrda dò i éjic che vegn arjont respet ai obietives programé descheche vegn fat fora da chest statut.

2. Per i fins del coma 1 l Comun general fèsc la funziions de autorità che endreza i servijes publics che ge é stat dat sù. Ge speta al Consei general de cerner la formes de gestion, la determinazion de la tarifes e di livie de servije, l'aproazion de la chèrta di servijes e de ogne outra foja de defendura di sentadins e di etres sogec. Ti caji olache vegnissa tout ite n teritorie più gran respet a chel del Comun general per l'endrez de servijes particulères o demò pèrt de endrez de chisc servijes, l Consei general proveit a chesta finalitèdes con convenzion apostada da sotscriver co la Provinzia o con una o più comunanzes o con auter ent publich.

Sezion II

Normes en materia de partezipazion e valiva oportunitèdes

Art. 6

Partezipazion di Comuns a la funziions de govern del comun general de Fascia

1. La partezipazion di comuns a la funziions de govern del Comun general de Fascia la doventa:

- a) co l'esprescion de n parer preventif, su domana del President del Consei general, da dèr dant che passe nonanta dis da canche l'é ruà la domana, se i passa che nia sozede, l Consei general pel deliberèr senza l parer medemo, sui projec che à a che veder con:
 - 1) i regolamenc pervedui da chest statut;
 - 2) i plans generèi entornvìa la materies aldò del coma 5 de l'articol 19 de la le-

- legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 3) le intese con la Provincia previste ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 19;
- b) mediante l'approvazione delle deliberazioni assembleari di seguito indicate da parte di almeno la metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione di quel territorio:
- 1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
 - 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie.
- c) mediante la gran radunanza degli amministratori comunali della Val di Fassa e del Comun general de Fascia da convocare a cura del Presidente del Consei general almeno una volta all'anno per la valutazione generale dello stato di attuazione del presente statuto e delle sue eventuali modifiche.

2. Le decisioni dei consigli comunali previste dalla lettera b) del comma 1 costituiscono condizione di efficacia delle deliberazioni previste dalla stessa lettera b) del comma 1 e devono essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni medesime si intendono approvate.

3. Le modalità di convocazione e funzionamento della gran radunanza prevista alla lettera c) del comma 1 sono stabilite con regolamento approvato dal Consei general.

Art. 7

Partecipazione dei cittadini

1. I cittadini partecipano ai processi decisionali e agli atti del Comun general de Fascia:

- a) mediante le assemblee pubbliche;
- b) mediante il referendum propositivo e abrogativo sui provvedimenti, anche di natura regolamentare, di competenza del Comun general.

- ge provinzièla dai 16 de jugn 2006, n. 3;
- 3) la cordanzas co la Provinzia pervedudes ai comi 6 e 7 del medemo artìcol 19;
- b) co l'aproazion de la deliberacions de assemblea scrites sotite da man de amàncol la metà più un di consees di comuns che fèsc pèrt del teritorie de riferiment e che raprejente amàncol i doi terc de la popolazion de chel teritorie;
- 1) criteries e endrez generèl per la definizion de la politiches de bilanz, tout itence chi relatives ai tribuc locai, a la tarifes di servijes publics e a la valorizazion del patrimoine e amò a la pianificazion del teritorie e del svilup sozio-economicich;
 - 2) documenc de verifica a carater generèl di rejultac abui e di livie de servije arjonc respet ai obietives metui dant, e amò endrez generèl per la azions che sarà besegn de meter en esser.
- c) co la gran radunanza di aministradores de comun de Fascia e del Comun general de Fascia da chiamèr ite da man del President del Consei general amàncol na outa a l'an per la valutazion generèla de la situazion de atuazion de chest statut, de sia eventùela mudazions.

2. La deziijons di consees de comun pervedudes da la letra b) del coma 1 l'é condizion de fazon de chesta deliberacions pervedudes da la medema letra b) del coma 1 e les cogn vegnir toutes dant da na data che no sie più che sessanta dis dò da la domana, passà chest temp la deliberacions medemes se les enten desche aproèdes.

3. La modalitèdes de convocazion e funzionament de la gran radunanza perveduda a la letra c) del coma 1 les vegn fates fora con regolament aproà dal Consei general.

Art. 7

Partecipazion di sentadins

1. I sentadins tol pèrt ai prozesc de deziijon e ai documents del Comun general de Fascia:

- a) co la publica assemblees;
- b) col referendum propositif e abrogatif sui provedimenc, ence de natura regolamentèra, de competenza del Comun general.

2. Le assemblee pubbliche possono essere richieste da istituzioni pubbliche o da associazioni, ovvero da un numero di elettori residenti nei comuni del territorio del Comune general de Fascia. Con regolamento approvato dal Consiglio general sono stabiliti i requisiti minimi di rappresentatività delle associazioni, il numero minimo degli elettori richiedenti e le modalità di convocazione e funzionamento.

3. Il referendum deve essere richiesto da almeno il 10 per cento del numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Val di Fassa, che risiedano in almeno tre comuni diversi e che rappresentino almeno il 10 per cento dei rispettivi elettori.

4. Il referendum è disciplinato, salvo quanto disposto da questo articolo, dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali), intendendosi sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi del Comune general de Fascia. Con regolamento approvato dal Consiglio general a maggioranza assoluta dei suoi componenti possono essere disciplinate le modalità organizzative del procedimento referendario nel rispetto dei principi contenuti nella legge provinciale.

5. Il risultato dei referendum è valido se è approvato dalla maggioranza dei voti validi espressi purché alla votazione abbia partecipato almeno il 33 per cento degli elettori.

6. Nel caso di referendum abrogativo, l'approvazione del quesito referendario produce l'effetto dell'annullamento dell'atto o della parte di esso oggetto del medesimo referendum.

7. Nel caso di referendum propositivo, il quesito referendario approvato deve essere posto all'ordine del giorno dell'organo competente entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

Art. 8

Misure per assicurare le pari opportunità

1. Il Comune general ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari opportunità.

2. È istituita la Consulta per le pari opportunità della Val di Fassa con funzioni di promozione, proposta e consulenza degli organi del Comune general de Fascia.

3. Con regolamento approvato dal Consiglio general sono disciplinate la composizione, i

2. La pubblica assemblees pel vegnir domanèdes da istituzioni publiques o da socializations, o da n numer de litadores residenti ti comuns del teritorie del Comune general de Fascia. Con regolament aproà dal Consejo general vegn fat fora la condizions minimales de raprejentatività de la socializations, l numer mender di litadores che domana e la modalitèdes de convocazion e funzionament.

3. L referendum cogn vegnir domanà da amàncol l 10 per cent del numer complessif di litadores enscinué te la listes litèles di comuns de Fascia, che stae de cèsa te amàncol trei comuns desvalives e che i raprejente amàncol l 10 per cent de si litadores.

4. L referendum vegn disciplinà, lascian a valer chel tant scrit te chest articol, da la lege provinzièla dai 5 de mèrz del 2003, n. 3 (Despozizions en materia de referendum propositif, referendum consultif, referendum abrogatif e scomenzadiva populera de la leges provinzieles), olache se enten i coresponenc orghegn del Comune general de Fascia tel post di orghegn provinzièi. Con regolament aproà dal Consejo general a maoranza assoluta de si componenc pel vegnir disciplinà la modalitèdes de endrez del prozediment referendarie tel respet di principies contegnui te la lege provinzièla.

5. L'éjit di referendum l vèl se l vegn aproà da la maoranza de la stimes bone, semper che a la litazion abie tout pèrt amàncol l 33 per cent di litadores.

6. Tel cajo de referendum abrogatif, l'aproazion de la domana del referendum l'à efet de anulament de l'at o de na pèrt de chest, desche da argoment del referendum enstes.

7. Tel cajo de referendum propositif, la domana del referendum aproèda la cogn vegnir metuda a l'orden del dì de l'orghen competent tel temp de sessanta dis da la proclamazion de l'éjit.

Art. 8

Mesures per arsecurèr la valiva oportunitèdes

1. L Comune general te sia azion l se refèsc al prinzip de no discriminazion e de arsegurazion de la valiva oportunitèdes.

2. Vegn metù sù la Consulta per la valiva oportunitèdes de Fascia con funziions de promozion, proponeta e consulenza di orghegn del Comune general de Fascia.

3. Con regolament aproà dal Consejo general vegn endrezà la composizione, i doveres e

compiti e le modalità di funzionamento, assicurando la prevalenza dei componenti di genere femminile.

4. La consulta promuove altresì specifiche azioni di tutela e di promozione a favore delle persone strutturalmente deboli.

Capo II

Organi del Comun general de Fascia

Sezione I

Il Consei general - Assemblea

Art. 9

Funzioni del Consei general

1. Al Consei general spetta deliberare sugli atti attribuiti alla competenza dell'assemblea della comunità dall'articolo 14, comma 4, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

2. Spetta altresì al Consei general deliberare:

- a) i regolamenti;
- b) gli atti di indirizzo, ivi compresi i piani e i programmi, gli schemi delle intese a carattere generale relativi alle materie e ai compiti di cui all'articolo 19, commi 5 e commi da 7 a 11, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- c) la mozione di censura al Procurador. La proposta di mozione di censura è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Una seconda mozione di censura, che non può essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal voto della precedente, comporta se approvata lo scioglimento del Consei general e la decadenza del Procurador;
- d) la mozione di censura a un singolo componente del Consei de procura. La proposta di mozione di censura è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- e) limitatamente agli ultimi dodici mesi di durata in carica del Consei general, la mozione di sfiducia nei confronti del Procurador con

modalitàes de funzionament, e vegn arsecurà la maoranza di componenc fémenes.

4. La consulta porta inant ence azions de defendura e de promoziun per la persones débiles.

Capo II

Orghegn del Comun general de Fascia

Sezion I

L Consei general - Assemblea

Art. 9

Funziuns del Consei general

1. Al Consei general ge speta de deliberèr sui ac dac sù a la competenza dell'assemblea de la comunità da l'articol 14, coma 4, letra a), de la lege provinzièla dai 16 de jugn 2006, n. 3.

2. Ge speta amò al Consei general deliberèr:

- a) i regolamenc;
- b) i documenc de endrez, ence i plans e i programmes, i schemes de la cordanzas a caracter generèl relatives a la materies e ai doveres aldò de l'articol 19, comi 5 e comi da 7 a 11, de la lege provinzièla dai 16 de jugn 2006, n. 3;
- c) la mozion de zensura al Procurador. La proponeta de mozion de zensura vegn portèda dant da amàncol n quinto di componenc del Consei general, la no pel vegnir metuda a litazion dant che sie passà diesc dis da la data de prejentazion e la vegn aproèda a maoranza assoluta de si componenc. Na seconda mozion de zensura, che no pel vegnir prejentèda dant che sie passà sie meisc da la stima de chela da dant, la porta se aproèda, a desfèr l Consei general e la decadenza del Procurador;
- d) la mozion de zensura a un component demò del Consei de procura. La proponeta de mozion de zensura vegn portèda dant da amàncol n quinto di componenc del Consei general, la no pel vegnir metuda a litazion dant che sie passà diesc dis da la data de prejentazion e la vegn aproèda a maoranza assoluta de si componenc;
- e) demò per i ùltime doudesc meisc de encèria del Consei general, la mozion de desfidenza ti confronc del Procurador con en-

contestuale indicazione di un candidato procurador. La proposta di mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'approvazione della mozione comporta l'elezione del nuovo procurador per la durata residua del mandato.

Art. 10

Composizione ed elezione del Consei general

1. Il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e sedici eletti a suffragio universale. Il consigliere provinciale eletto ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale), partecipa alle adunanze del Consei general con facoltà di intervento nel dibattito. La carica di componente il Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle ASUC. Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general e a sindaco di uno dei comuni del territorio della Val di Fassa. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme dell'ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali.

2. Ciascun consiglio comunale elegge, anche fra i propri consiglieri, due componenti del Consei general. L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla data di prima costituzione del consiglio comunale. Trascorso tale termine senza che il consiglio comunale abbia provveduto, il Consei general è validamente costituito.

3. Sedici componenti il Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, contemporaneamente al turno generale per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, trova applicazione la normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti.

4. I comizi elettorali per l'elezione del Consei general e del Procurador sono indetti dal Presidente della Provincia.

5. Le liste devono essere formate in modo che tra i candidati sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa.

sema la indicazion de n candidat procurador. La proponeta de mozion vegn portèda dant da amàncol n quinto di componenc del Consei general, la no pel vegnir metuda a litazion dant che sie passà diesc dis da la data de prejentazion e la vegn aproèda a maoranza assoluta de si componenc. L'aproazion de la mozion porta a la litazion del nef procurador per l rest del temp de mandat.

Art. 10

Composizion e litazion del Consei general

1. L Consei general é metù adum dal Procurador e da trenta componenc, de chisc catordesc lité dai consees de comun e seidesc lité a stimà universèla. L conseier provinzièl lità aldò de la lege provinzièla dai 5 de mèrz 2003, n. 2 (lege provinzièla de litazion), l tol pèrt a la adunazes del Consei general con facoltà de intervent te la discusion. La cèria de component del Consei general la va adum con chela de conseier de comun e de component di comitac de aministrazion de la frazioms. No vegn ametù la candidatura a component del Consei general ensema con chela de ombolt de un di comuns del teritorie de la Val de Fascia. Per chel che no vegn pervedù da chest articol, vegn aplicà la normes de l'ordenament regionèl di enc locai en materia de no compatibilità e no litabilità per i conseieres de comun.

2. Ogne consei de comun se lita, ence anter si conseieres, doi componenc del Consei general. La litazion vegn fata te trenta dis da la data de pruma costituzion del consei de comun. Passà chest térmèn senza che l consei de comun abie provedù, l Consei general vegn metù sù e l'é valévol.

3. Seidesc componenc del Consei general vegn lité, te n soul colege per l teritorie de la Val de Fascia, tel medemo temp del tornoi generèl per la litazion di consees de comun e di ombolc e ensema al Procurador. Per dut chel che no vegn disciplinà da chest statut, troa aplicazion la normativa regionèla en materia de litazions de l'ombolt e di consees de comun ti comuns trentins con più che treimile jent.

4. I comizies litèi per la litazion del Consei general e del Procurador vegn metui a jir dal President de la Provinzia.

5. La listes cogn vegnir metudes adum a na maniera che anter i candidac sie amàncol un litador per ogne comun de la Val de Fascia.

6. Le liste e le candidature devono essere presentate al Comun general.

7. Presso il Comun general è istituito l'ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Procurador. L'ufficio centrale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, degli uffici del Comun general.

8. Le modalità attuative ed organizzative per l'applicazione del presente articolo possono essere definite dalla Giunta provinciale previa intesa con la Regione, sentito il Comun general de Fascia.

Art. 11

Funzionamento del Consei general

1. Il Consei general è presieduto dal Presidente, eletto al proprio interno dalla maggioranza dei suoi componenti, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti medesimi. Il Presidente è coadiuvato da due vicepresidenti, appartenenti a generi diversi, eletti dal Consei general fra i suoi componenti. Il Presidente sceglie il primo vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Consei general è convocato dal Presidente sulla base di apposito ordine del giorno anche su richiesta del Consei di ombolc o di almeno un quinto dei componenti del Consei general.

3. Il Consei general è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti.

4. Le deliberazioni del Consei general sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti presenti alla votazione.

5. Con regolamento approvato dal Consei general sono disciplinate le norme per il suo funzionamento. Il predetto regolamento può prevedere la possibilità di invitare altri soggetti a partecipare ai lavori del Consei general, stabilendone modalità e forme.

Sezione II

Il Consei de procura - Giunta esecutiva

Art. 12

Funzioni del Consei de procura

1. Sono attribuiti al Consei de procura tutte le funzioni e i compiti non riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del Comun general e al Presidente del Consei general stesso.

6. La listes e la candidatures cogn vegnir prejentèdes al Comun general.

7. Te Comun general vegn metù sù l'ofize zentrèl circoscrizionèl, nominà dal Procurador. L'ofize zentrèl se emprevèl, per duta la operations de sia competenza, di ofizies del Comun general.

8. La modalitèdes de atuazion e organizazion per l'aplicazion de chest articol pel vegnir fates fora da la Jonta provinzièla dò se aer entenù co la Region, sentù l Comun general de Fascia.

Art. 11

Funzionament del Consei general

1. A cef del Consei general l'é l President, lità tel consei da la maoranza de si componenc, su proponeta sotscrita da amàncol n terz di componenc medemi. L President vegn didà da doi vizepresidenc, un fémèna e un om, lité dal Consei general anter si componenc. L President cern l prum vizepresident chiamà te sie post tel cajo de mencióna o empediment.

2. L Consei general vegn chiamà ite dal President aldò de n órden del dì ence dò domana del Consei di ombolc o de amàncol n quinto di componenc del Consei general.

3. L Consei general vegn metù sù co la prejenza de la maoranza di componenc, en seconda convocazion con amàncol n terz di componenc,

4. La deliberazions del Consei general les à valor se aproèdes da la maoranza di componenc prejenc a la litazion.

5. Con regolament aproà dal Consei general vegn disciplinà la normes per sie funzionament. Chest regolament pel preveder l met de envièr ite etres sogec a tor pèrt ai lurieres del Consei general, e l dèsc modalitèdes e formes per chest.

Sezion II

L Consei de procura- Jonta esecutiva

Art. 12

Funzioms del Consei de procura

1. Ge vegn dat sù al Consei de procura duta la funzioms e i doveres che no é resservé per statut al Consei general, al Procurador del Comun general e al President del Consei general medemo.

2. Il Procurador può adottare, in caso di urgenza, atti di competenza del Consei de procura, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta successiva, e comunque entro trenta giorni.

Art. 13

Composizione e funzionamento del Consei de procura

1. Il Consei de procura è composto dal Procurador del Comun general, che lo convoca e lo presiede, e da altri membri nominati dal Procurador, nel numero massimo di sei, scelti anche all'esterno del Consei general.

2. Le modalità di funzionamento del Consei de procura, anche riguardo alla validità delle sedute e delle deliberazioni nonché alla determinazione delle indennità e dei rimborsi spettanti ai suoi componenti, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consei general. Fino all'approvazione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 11, comma 5, per il funzionamento del Consei general.

Sezione III

Il Consei di ombolc - Giunta politica

Art. 14

Funzioni del Consei di ombolc

1. Spetta al Consei di ombolc la formulazione delle proposte da sottoporre al Consei general riguardanti:

- a) gli atti di indirizzo a carattere generale;
- b) i piani, i programmi, gli schemi delle intese a carattere generale;
- c) gli atti generali per la gestione unitaria dei servizi;
- d) il progetto di gestione unitaria di cui al comma 4 dell'articolo 4.

Art. 15

Composizione e funzionamento del Consei di ombolc

1. Il Consei di ombolc è composto dal Procurador del Comun general, che lo convoca e lo presiede, e dai sindaci in carica dei comuni della Val di Fassa.

2. Il Procurador nomina, fra i membri del Consei di ombolc, un vice procurador che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento

2. L Procurador pel tor, se l'é urgenza, ac de competenza del Consei de procura, lascian a valer sia ratifica te la pruma sescion che vegn fat, e aboncont tel temp de 30 dis.

Art. 13

Composizion e funzionament del Consei de procura

1. L Consei de procuraé metù adum dal Procurador del Comun general, che lo chiama ite e l lo rec, e da etres componenc nominé dal Procurador, tel numer màscim de sie, cernui ence al de fora del Consei general.

2. La modalitèdes de funzionament del Consei de procura, ence en cont de la validità de la sescions e de la deliberaions e de la determinazion de la endenitèdes e di remborsc che ge pervegn a sie componenc, les vegn disciplinèdes da n regolament aproà dal Consei general. Enscin a l'aproazion de chest regolament vegn aplicà, tant inant che l'é compatibol, la normes pervedudes da l'articol 11, coma 5, per l funzionament del Consei general.

Sezion III

L Consei di ombolc - Jonta politica

Art. 14

Funzioms del Consei di ombolc

1. Ge speta al Consei di ombolc la formulazion de la proponetes da sotmeter al Consei general che vèrda:

- a) l'endrez a carater generèl;
- b) i plans, i programes, i schemes de la cordanzas a carater generèl;
- c) i ac generèl per la gestion unitèra di servijes;
- d) l projet de gestion unitèra aldò del coma 4 de l'articol 4.

Art. 15

Composizion e funzionament del Consei di ombolc

1. L Consei di ombolc é metù adum dal Procurador del Consei general, che l lo chiama ite e l lo rec, e dai ombolc en cèria di comuns de Fascia.

2. L Procurador nomina, anter i componenc del Consei di ombolc, n vize procurador che tol sie post ti caji che sie debeseign per

temporaneo e negli altri casi previsti all'articolo 17.

3. I componenti del Consei di ombolc partecipano alle adunanze del Consei general con facultà di intervento nel dibattito.

4. Le modalità di funzionamento del Consei di ombolc, anche riguardo alla validità delle sedute e delle deliberazioni, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consei di ombolc medesimo. Fino all'approvazione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 11, comma 5, per il funzionamento del Consei general.

Sezione IV *Il Procurador*

Art. 16

Funzioni del Procurador del Comun general de Fascia

1. Il Procurador è il legale rappresentante del Comun general. Esso convoca e presiede il Consei di ombolc e il Consei de procura. Ad esso spettano inoltre le altre attribuzioni previste dallo statuto.

2. Il Procurador rappresenta il Comun general nella Conferenza delle minoranze e nel Consiglio delle autonomie locali e in tutti gli altri organi ed organismi nei quali sia prevista la presenza del rappresentante del Comun general. Il Procurador può delegare un componente del Consei di ombolc.

Art. 17

Elezion del Procurador del Comun general de Fascia

1. Il Procurador del Comun general è eletto direttamente a suffragio universale nell'ambito di un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, contestualmente all'elezione del Consei general, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

2. Nel caso di morte, dimissioni, impedimento permanente del Procurador, ovvero a seguito di mozione di censura di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), il Consei general è sciolto e si procede all'elezione per il rinnovo del Consei general e del Procurador; in tali casi il vice procurador e il Consei de procura rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di Procurador sono assunte dal vice procurador. Questi indice le elezioni entro quindici giorni dall'evento, fissandone la data entro i

tempes determiné e ti etres caji pervedui te l'articol 17.

3. I componenc del Consei di ombolc tolpèrt a la adunanzes del Consei general con facultà de intervent te la discusscion.

4. La modalitèdes de funzionament del Consei di ombolc, ence en cont de validità de la scescions e de la deliberazions, les vegn disciplinèdes da n regolament aproà dal Consei di ombolc medemo. Enscin a l'aproazion de chest regolament vegn aplicà, tant inant che l'é compatibol, la normes pervedudes da l'articol 11, coma 5, per l funzionament del Consei general.

Sezion IV *L Procurador*

Art. 16

Funzioms del Procurador del Comun general de Fascia

1. L Procurador é l legal raprejentant del Comun general. L chiama ite e l rec l Consei di ombolc e l Consei de procura. Ge speta ence l'otra encèries pervedudes dal statut.

2. L Procurador raprejenta l Comun general te la Conferenza de la mendranzes e tel Consei de la autonomies e te duc i etres òrghegn e organismes olache l'é pervedù che sie l raprejentant del Comun general. L Procurador pel ge dèr encèria a n component del Consei di ombolc.

Art. 17

Litazion del Procurador del Comun general de Fascia

1. L Procurador del Comun general vegn lità diretament a stima universèla te n soul colege per l teritorie de la Val de Fascia, ensema co la litazion del Consei general, dò chel che é pervedù da l'articol 10.

2. Tel cajo de mort, demiscions, empediment permanent del Procurador, o dò mozion de zensura aldò de l'articol 9, coma 2, letra c), l Consei general vegn desfàt e se va inant co la litazion per l nef Consei general e Procurador; te chisc caji l vize procurador e l Consei de procura resta en cèria per l'ordenèra aministrazion e la funzioms de Procurador vegn toutes sù dal vize procurador. Chest l met aj ir la litazions tel temp de chinesc dis da l'event e l dezide la data tel temp de nonanta dis da enlouta.

novanta giorni successivi.

Capo III

Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina

Art. 18

Tutela e promozione della lingua e della cultura ladina

1. Il Comun general, anche in attuazione dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, tutela e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali della popolazione ladina residente nel territorio della provincia di Trento anche attraverso la diffusione della conoscenza della lingua ladina e del suo impiego anche nei rapporti tra privati.

2. I cittadini appartenenti alla popolazione ladina hanno la facoltà di usare la lingua ladina nelle comunicazioni verbali e scritte con gli uffici del Comun general.

3. Nelle adunanze degli organi del Comun general i componenti possono usare la lingua ladina, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano componenti che lo richiedano.

4. Gli atti di carattere generale del Comun general nonché i processi verbali degli organi collegiali previsti da questo statuto, sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

5. L'Istituto culturale ladino "Majon di Fassegn" esercita le funzioni di autorità linguistica previste dalla legge.

6. Al fine di favorire la partecipazione della comunità ladina fassana e l'armonica collaborazione delle sue istituzioni e associazioni alla responsabilità di tutelare e promuovere la lingua e la cultura ladina, il Comun general nomina una consulta ladina con il compito di elaborare e proporre linee adeguate di politica linguistica.

Capo IV

Norme generali in materia di organizzazione del Comun general de Fascia

Art. 19

Principi in materia di organizzazione del Comun general de Fascia

1. Il Comun general organizza le strutture e l'attività del personale garantendo l'utilizzo della lingua ladina nei rapporti con la popolazio-

Capo III

Defendura e promozion del lengaz e de la cultura ladina

Art. 18

Defendura e promozion del lengaz e de la cultura ladina

1. L Comun general, ence en atuazion de l'articol 01 del decret legislatif n. 592 del 1993, l straverda e l porta inant, tant inant che l'é de sia competenza, la carateristiches etniches e culturèles de la popolazion ladina che stèsc tel teritorie de la provinzia de Trent ence slarian fora la cognoscenza del lengaz ladin e de sia दौरа, ence ti raporç anter la jent.

2. La jent che fèsc pèrt del grop ladin la pel durèr sie lengaz te la comunicacions a ousc e scrites coi ofizies del Comun general.

3. Te la adunanzes di òrghegn del Comun general i componenc pel rejonèr per ladin con apede, se l vegn domanà, la traduzion per talian, se l'é componenc che domana chest tant.

4. I ac de carater generèl del Comun general e i prozesc a ousc di òrghegn colegiai pervedui da chest statut, i vegn scric jù sibie per talian che per ladin

5. L'Istitut cultural ladin "Majon di Fassegn" fèsc la funziions de autorità linguistica pervedudes da la lege.

6. Per didèr la partezipazion de la comunanza ladina fascèna e l'armonica colaborazion de sia istituzions e sociazions a la responsabilità de stravardèr e portèr inant l lengaz e la cultura ladina, l Comun general nomina na consulta ladina col dover de lurèr fora e portèr dant linee adatèdes de politica linguistica.

Capo IV

Normes generèles en materia de endrez del Comun general de Fascia

Art. 19

Prinzipies en materia de endrez del Comun general de Fascia

1. L Comun general endreza la strutures e l'atività del personal arseguran dutun che vegne durà l ladin ti raporç co la jent e aldò de

ne e secondo criteri di valorizzazione dell'autonomia e della responsabilità professionale, della trasparenza, imparzialità, funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa.

2. La struttura organizzativa alle dirette dipendenze degli organi del Comun general è articolata per obiettivi e per aree omogenee di professionalità, ma in ogni caso in modo da assicurare la massima flessibilità rispetto all'obiettivo dell'adeguatezza e tempestività dell'azione amministrativa dell'ente nonché il criterio della valutazione dei risultati.

3. Per le predette finalità ai dirigenti sono conferiti, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, incarichi a tempo determinato, di norma di durata quinquennale, correlati agli obiettivi individuati dagli atti della programmazione approvati dal Consei general.

4. Salvo quanto previsto da questo statuto, la struttura organizzativa, il suo funzionamento nonché, per quanto non riservato alla legge e ai contratti collettivi, il personale del Comun general sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consei general.

Art. 20

Regolamento di organizzazione

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge provinciale e regionale e dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso il Comun general, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei

criteries de valorisazion de l'autonomia e de la responsabilità profescionèla, de la trasparenza, imparzialità, funzionalità e economizità de l'azion aministativa.

2. La strutura de endrez, che depen direttament dai òrghegn del Comun general, la vegn spartida per obietives e per arees de profescionalità, aboncont a na moda da arseguèr la maor flessibilità respet a l'obietif de na azion aministrativa adatèda e asvelta de l'ent, e da arseguèr l criterie de la valutazion di éjic.

3. Per chesta finalitèdes ge vegn dat sù ai sorastanc, tel respet de la lege e di contrac coletives de lurier, encèries a temp determinà, per sòlit de cinch egn alalongia, leé ai obietives uzé fora dai documenc de la programazion aproé dal Consei general.

4. Lascian a valer chel che é pervedù da chest statut, la strutura de endrez, sie funzionament e, per chel che no vegn rresservà a la lege e ai contrac coletives, l personal del Comun general vegn discipliné da regolament aproà dal Consei general.

Art. 20

Regolament de endrez

1. Tel respet di prinzipies pervedui da la lege provinzièla e regionèla e da chest statut, l regolament de endrez fèsc fora:

- a) la spartijion aministratives e sia competenzes, i criteries per sie endrez e per l'assegnazion de la dotazioni e de la rressores, la eventuèla previjion de feures de sorastanza o de responsàboi de la strutures;
- b) la modalitèdes e i requisic per l'azess al lurier tel Comun general, ence l met de se emprevaler de la mobilità del personal de la Provincia e di comuns;
- c) la disciplina de no compatibilità anter l lurier publich e outra ativitèdes e i caji olache no se pel meter adum lurieres e encèries publiches;
- d) l met de se emprevaler de encèries a jent foravia, a temp determinà, se l'é besegn de feures de sorastanza o de auta profescionalità.

2. Col medemo regolament vegn determinà ence i criteries per dèr sù e per tor via la responsabilità de sorastanza e per dèr sù la titolarità de la strutures a feures de sorastanza, olache l'é pervedù, o ai responsàboi; l regolament fèsc fora l temp de la encèries, i doveres de gestion aministrativa e tecnica di sorastanc,

dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Art. 21
Personale

1. Il Comun general dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. Il Comun general promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nonché per la mobilità del medesimo personale si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

5. Il personale comunale, provinciale, dei comprensori e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite al Comun general è trasferito a quest'ultimo. Il Comun general osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47 (Trasferimenti d'azienda), commi 1, 2 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Capo V
Disposizioni in materia di bilancio e di risorse finanziarie

Art. 22
Autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. Il Comun general ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comun general dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad esso trasferiti dai comuni.

se l'é besegn de meter sù organismes de coordinament di sorastanc e di responsàboi de la strutures.

Art. 21
Personal

1. L Comun general à a la leta sie personal te la mesura che serf aldò de la funzioms e di servijes che l fèsc.

2. L Comun general porta inant l miorament de la prestazioms del personal co la razionalisazion de la strutures, la flessibilità tel lurier de la feures profescionèles, la formazion, la calificazion profescionèla e la responsabilisazion di dependenc e l laora per uzèr l livel calitativ de la prestazioms aministratives sportes a la jent.

3. L miorament de la prestazioms del personal vegn arjont ence slarian fora la cognoscenza de strumenc informatics ti ofizies e sie conleament e integrazion coi sistemas informatics e statistics publics, e co la responsabilisazion di dependenc.

4. Per tor sù personal con contrat de lurier a temp determinà e endeterminà, e per la mobilità del personal medemo, vegn aplicà chel che é pervedù da l'artìcol 3 del decret legislatif dai 16 de dezember 1993, n. 592.

5. Al personal de comun, de la provinzia, di comprenjories e di etres enc publics che ge vegn dat sù per semper o per na maor pèrt funzioms del Comun general, l vegn trasferì a chest ùltim. L Comun general osserva la prozedures de informazion e consultazion aldò de l'artìcol 47 (Trasferimenc de azienda), comi 1, 2 e 4, de la lege dai 29 de dezember 1990, n. 428.

Capo V
Desposizioni en materia de bilanz e de ressorses finanzièles

Art. 22
Autonomia finanzièla e modalitèdes de finanziament

1. L Comun general à autonomia finanzièla deleite de la leges de finanza publica, che à sie fundament te la segurezza de sia ressorses e de cheles che ge vegn trasferì.

2. L Comun general à autonomia de imposizion en cont de steores, tarifes e contribuc en cont di servijes publics che ge vegn dat sù dai comuns.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento del Comun general sono rappresentate, oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati negli atti di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.

4. I comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio del Comun general. Il Comun general assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Capo VI

Revisione dello statuto e disposizioni transitorie e finali

Art. 23

Revisione dello statuto

1. La revisione di questo statuto è approvata con legge provinciale su deliberazione adottata dal Consei general con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Possono presentare proposte di revisione di questo statuto, oltre ad un quinto dei singoli componenti del Consei general:

- a) ciascun consiglio comunale;
- b) il Consei di ombolc;
- c) almeno mille elettori residenti nei comuni costituenti il Comun general.

3. Le modificazioni al capo IV di questo statuto sono approvate con la maggioranza assoluta dei componenti il Consei general. Esse non richiedono l'approvazione con legge provinciale.

3. La ressorses che serf per fèr jir coche carenea l Comun general l'é, estra cheles che vegn ite e scrites tel coma 2, la contribuzions e i trasferimenc da Region, Provincia e da etres enc publics. Chisc trasferimenc vegn fac aldò de criteries scric ti documenc de trasferiment de la singola funzions e servijes, e/o ti decrec del President de la Provincia che à per argoment la funzions passèdes da la Provincia ai comuns.

4. I comuns arsegura l valivament finanzièl del bilanz del Comun general. L Comun general arsegura aboncont l respet del prinzip del dover de valivament de sie bilanz e di obiectives e di vincoi definii dal pat de stabilità co la Provincia.

5. Se mencia la determinazion di criteries desche al coma 3, la spartijion di cosc vegn fata con criteries de proporzion diretta co la popolazion residenta ai 31 de dezember de l'an dant.

6. L cost di servijes che no vegn sport a duc i comuns l ge vegn ciarià sù, al net de entrèdes che se n cajo fossa leèdes al servije medemo, ai sìncoi comunn che se emprevèl e per la pèrt de sia competenza.

7. La tarifes e i paamenc per i servijes publics vegn fac fora, per sòlit, aldò del criterie de corir i cosc de gestion.

Capo VI

Revijion del statut e desposizioni tranjitories e finèles

Art. 23

Revijion del statut

1. La revijion de chest statut vegn aproèda con lege provinzièla su deliberazion del Consei general co la maoranza di doi terc de di componenc.

2. Pel portèr dant proponetes de revijion de chest statut, estra che n quinto di sìncoi componenc del Consei general:

- a) ogne consei de comun,
- b) l Consei di ombolc;
- c) amàncol mile litadores residenc ti comuns che fèsc l Comun general.

3. La mudazions al capo IV de chest statut vegn aproèdes co la maoranza assoluta di componenc l Consei general. Chestes no à de besegn de l'aproazion con lege provinzièla.

Art. 24

Prosecuzione delle funzioni e degli organi del Comprensorio ladino di Fassa

1. In sede di prima applicazione di questo statuto, oltre alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono trasferite al Comun general de Fascia anche quelle del Comprensorio ladino di Fassa.

2. Fino alla prima costituzione degli organi del Comun general continuano ad operare gli organi del Comprensorio ladino di Fassa.

Art. 25

Disciplina per la prima elezione degli organi del Comun general de Fascia

1. In sede di prima applicazione di questo statuto il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e nove eletti a suffragio universale oltre ai sette sindaci che sono membri di diritto. La carica di componente il Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle ASUC. Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general e a sindaco di uno dei comuni della val di Fassa. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme dell'ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali.

2. Ciascun consiglio comunale elegge, anche fra i propri consiglieri, due componenti del Consei general assicurando che almeno uno sia espressione della minoranza consiliare.

3. È componente di diritto del Consei general il candidato procurador più votato, dopo il candidato eletto. Nel caso di rinuncia o cessazione dalla carica subentra il candidato procurador che lo segue in graduatoria per ordine di voti. In carenza di candidati in tale graduatoria, subentra il candidato a componente il Consei general, non eletto, secondo l'ordine della graduatoria delle preferenze.

4. Otto componenti il Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Val di Fassa, contemporaneamente al turno ordinario per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador.

5. Ciascun candidato presenta la propria candidatura individuale con la sottoscrizione di almeno ottanta elettori iscritti nelle liste elettorali

Art. 24

Prosecuzion de la funzioms e di òrghegn del Comprenjorie ladin de Fascia

1. Te la pruma aplicazion de chest statut, estra che la funzioms aldò de l'artìcol 3, coma 1, ge vegn passà al Comun general de Fascia ence cheles del Comprenjorie ladin de Fascia.

2. Enscin a la pruma costituzion di òrghegn del Comun general, restarà sù i òrghegn del Comprenjorie ladin de Fascia.

Art. 25

Disciplina per la pruma litazion di òrghegn del Comun general de Fascia

1. Te la pruma aplicazion de chest statut l Consei general é metù adum dal Procurador e da trenta componenc, de chisc, catordesc lité dai consees de comun e nef lité a stima univèr-sèla estra i set ombolc che i é componenc de derit. La cèria de component del Consei general é compatibola con chela de conseier de comun e de component di comitac de aministrazion de la frazioms. No vegn ametù la candidatura a component del Consei general e tel medemo temp chela a Ombolt de un di comuns de Fascia. Perchel che no é pervedù da chest artìcol vegn aplicà la normes de l'ordenament regionèl di enc local en materia de no compatibilità e no litabilità per i conseieres de comun.

2. Ogne consei de comun lita, ence anter si conseieres, doi componenc del Consei general arseguran a chesta vida che amàncol un l sie esprescion de la mendranza de consei.

3. L'é component de derit del Consei general l candidat procurador più lità, dò l candidat lità. Tel cajo che l renunzie o che l desmete da l'encèria, va ite l candidat procurador che ge vegn dò te la graduatoria per órden de stimes. Se mencia candidac te chela graduatoria, vegn ite l candidat a component del Consei general no lità, dò l'órden de la graduatoria de la preferenze.

4. Ot componenc del Consei general vegn lité, te n soul colege per l teritorie de la Val de Fascia, tel medemo temp che vegn fat l tornoi ordenèr per la litazion di consees de comun e di ombolc e ensema al Procurador.

5. Ogne candidat porta dant sia candidatura individuèla co la sotscrizion de amàncol otanta litadores enscinué te la listes litèles de

di almeno due dei comuni della Val di Fassa. Nel caso di candidato appartenente al genere femminile le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a sessanta. Ciascun elettore può sottoscrivere più candidature.

6. Ciascun elettore esprime una sola preferenza e sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

7. Il Consei general si riunisce per la prima volta su convocazione del componente più anziano di età entro trenta giorni dal compimento delle procedure per la sua valida costituzione.

8. Le modalità di svolgimento della procedura elettorale sono approvate dalla Giunta provinciale su proposta del Comprensorio ladino di Fassa.

Art. 26

Funzioni del Consei di ombolc in prima applicazione

1. In sede di prima applicazione di questo statuto, sono attribuiti al Consei di ombolc tutte le funzioni e i compiti non riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del Comun general e al Presidente del Consei general stesso.

2. Il Consei di ombolc può delegare al Procurador alcuni specifici compiti circoscritti nell'oggetto e nel tempo.

amàncol doi di comuns de la Val de Fascia. Tel cajo de candidat fémena, la sotscrizions che serf les é arbassèdes a sessanta. Ogne litador pel sotscriber più che na candidatura.

6. Ogne litador dèsc una na preferenza e vegn lità i candidac che à ciapà l maor numer de preferenzes individuèles.

7. L Consei general se bina per la pruma outa su convocazion del component più veie de età dant che vae fora trenta dis da la fin de la prozedures per sia valida costituzion.

8. La modalitèdes de prozedura litèla vegn aproèdes da la Jonta provinzièla su proponeta del Comprenjorie ladin de Fascia.

Art. 26

Funzioms del Consei di ombolc en prima aplicazion

1. Te la pruma aplicazion de chest statut, ge vegn dat sù al Consei di ombolc duta la funzioms e i doveres no resservé dal statut al Consei general, al Procurador del Comun general e al President del Consei general medemo.

2. L Consei di ombolc pel ge dèr sù al Procurador dotrei doveres spezifics limitè te l'argoment en costion e tel temp.

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge, per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia:

(e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1 della legge

- L'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 19

Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

- a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;
- b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;
- c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;
- d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
- e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;
- f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;
- b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
- c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;
- d) toponomastica;
- e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;
- g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

- a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
- b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
- c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
- d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

14 bis. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l'organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell'articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra."

- L'articolo 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 17

Il presidente e l'organo esecutivo

1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

2. L'organo esecutivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 14 bis, è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all'esterno dell'assemblea.

3. Nelle comunità con più di ventuno comuni, il numero massimo dei componenti dell'organo esecutivo è elevato a sette.

4. Non possono essere nominati assessori esterni in numero superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo esecutivo.

5. La carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco. L'assessore di comunità decade dalla carica nel caso in cui non rimuova l'incompatibilità entro dieci giorni dal suo verificarsi.

6. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

7. Dopo la scadenza dell'assemblea, l'organo esecutivo resta in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione; fino alla nomina dei componenti dell'organo esecutivo il nuovo presidente adotta gli atti di competenza dell'organo esecutivo che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 24 dicembre 2009, n. 83, d'iniziativa della giunta provinciale (su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi), concernente "Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 29 dicembre 2009.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 12 gennaio 2010.
- Approvato dal consiglio provinciale il 4 febbraio 2010.

NOTE ESPLICATIVE ALLO STATUTO DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

Nota all'articolo 3 dello statuto

- L'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

- a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;
- b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;
- c) cooperazione allo sviluppo;
- d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
- e) vigilanza e tutela sugli enti locali;
- f) libri fondiari e catasto;
- g) camere di commercio;
- h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;
- i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;
- j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;
- k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
- l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;
- m) previdenza complementare e integrativa;
- n) tutela del lavoro e professioni;
- o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
- q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;
- r) credito regionale;
- s) commercio con l'estero;
- t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;
- u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;
- v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;
- w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;
- x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;
- y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;
- z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;
- aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché

gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e apicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

- cc) patrimonio e demanio provinciali;
- dd) motorizzazione civile;
- ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- ff) statistica;
- gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto da quest'articolo. Anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attività già loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Il trasferimento alle comunità delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).

3 bis. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
- d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
- f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
- i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:
 - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - 2) ciclo dei rifiuti;
 - 3) trasporto locale;
 - 4) distribuzione dell'energia.

5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

- a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. Previa intesa con l'assemblea della comunità, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.

8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicurati l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza. Se le intese istituzionali e gli accordi di programma riguardano le attività economiche è acquisito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che ne sia prevista la diretta partecipazione all'accordo; qualora il parere non sia rilasciato entro trenta giorni se ne può prescindere. Alla definizione e sottoscrizione delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali della Provincia e dei comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attività produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attività diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni.

12. *omissis*

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

13 bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituente comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento)."

- L'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, dispone:

"Art. 01

Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la Regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-

Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti."

Nota all'articolo 6 dello statuto

- Per l'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 1 della legge.

Nota all'articolo 9 dello statuto

- L'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 14

Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

- a) le attribuzioni degli organi della comunità, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale;
- b) le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:
 - 1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
 - 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;
- d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate;
- e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte;
- f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità;
- g) la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
- h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.

6. Lo statuto prevede:

- a) le forme della partecipazione popolare, del referendum, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari riferite a temi di rilevanza sovracomunale, nonché la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse da comitati, associazioni e gruppi di cittadini, anche mediante il confronto a più voci; può altresì disciplinare gli istituti del decentramento con funzione consultiva e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;
- c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza.

6 bis. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretariale del comprensorio.

8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione."

- Per l'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 1 della legge.

Nota all'articolo 18 dello statuto

- Per l'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, si veda la nota all'articolo 3 dello statuto.

Nota all'articolo 21 dello statuto

- L'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, dispone:

"Art. 3 Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo Presidente della Giunta provinciale.

3. La commissione, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della Provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1."

- L'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, dispone:

"Art. 1 Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana."

- L'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dispone:

"Art. 47

Trasferimenti di azienda

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della [legge 12 agosto 1977, n. 675](#);

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non

riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile."